

* GLI IMPIANTI TERMICI IN REGIONE PIEMONTE

Ing. Stefania Crotta

Responsabile Settore Sviluppo Energetico Sostenibile

* LA LEGISLAZIONE IN PIEMONTE



- * LR n. 13 del 28 maggio 2007
- * DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008 (Disposizioni attuative della LR 13/2007)

approvazione delle **disposizioni attuative** della Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 in materia di impianti termici. A decorrere **dal 15 ottobre 2009** è stato reso obbligatorio il nuovo sistema di autocertificazione degli impianti termici denominato **BOLLINO VERDE**.

- * DGR n. 46-11968 del 4 agosto 2009 (Aggiornamento dello Stralcio di Piano per il riscaldamento e condizionamento)
- * DGR n. 18-2509 del 3 agosto 2011 (Modifiche alla DGR 4 agosto 2009, n. 46-11968)
- * DGR n. 85-3795 del 27 aprile 2012 (Proroga all'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore)
- * DGR n. 16-4488 del 06 agosto 2012 (Proroga al 1 settembre della scadenza per l'adeguamento emissivo dei generatori di calore)
- * DGR n. 35-4745 del 15 ottobre 2012 (Proroga al 30 giugno 2013 per l'inserimento on-line dei rapporti di controllo tecnico bollinati)
- * DGR n. 15-6040 del 2 luglio 2013 (Proroga al 15 ottobre 2013 per l'inserimento on-line dei rapporti di controllo tecnico bollinati)
- * DGR n. 78-6280 del 2 agosto 2013 (Proroghe ai termini relativi all'adeguamento emissivo dei generatori di calore)

Capo III. IMPIANTI TERMICI, SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA E BOLLINO VERDE

Art. 9. (Esercizio e manutenzione degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria)

Art. 10. (Bollino verde)

Art. 11. (Elenco regionale)

Capo IV. VERIFICHE E ISPEZIONI

Art. 12. (Soggetti competenti)

Art. 13. (Ispezioni degli impianti termici)

Art. 14. (Ispezione dei sistemi di condizionamento d'aria)

Art. 15. (Realizzazione e gestione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e di condizionamento d'aria)

Art. 16. (Potere sostitutivo della Regione)

Art. 1 Ambito di intervento e finalità

1. Il presente decreto definisce i criteri generali in **materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione**, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito denominato: "decreto legislativo".

Entrata in vigore il 12 luglio 2013

* DPR 74/2013 - NOVITA'

* Nuovi valori limite della temperatura ambiente (art.3)



* Per gli impianti di climatizzazione **invernale**, la media **ponderata** delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

* **18°C + 2°C** di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

* **20°C + 2°C** di tolleranza per tutti gli altri edifici.

* Per gli impianti di climatizzazione **estiva**, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di **26 °C**, con -2 °C di tolleranza per tutti gli edifici.



* Sono stati rivisti i **periodi e le durate di funzionamento** degli impianti per la climatizzazione invernale (art. 4).

* DPR 74/2013 - NOVITA'

* Responsabili dell'impianto con facoltà di delega (art. 6)

- * L'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto sono affidati al responsabile dell'impianto che **può delegare verso un terzo** (eccezione fatta per alcuni casi specifici).
- * Il responsabile o il delegato rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.
- * Per impianti di **potenza nominale al focolare superiore a 350 kW**, il terzo responsabile deve essere in possesso **di certificazione UNI EN ISO 9001** relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici o attestazione nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, o OS 28.



* DPR 74/2013 - NOVITA'

- * **Periodicità dei controlli di efficienza energetica (art. 8)**
- * E' **cambiata la PERIODICITA'** con cui eseguire i CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (per le caldaie, comprensivi della "prova fumi") a cui devono essere sottoposti gli **impianti termici di climatizzazione invernale serviti da caldaie di potenza termica utile > 10 kW**.
- * Inoltre sono stati **introdotti i controlli di efficienza energetica anche per le pompe di calore, per le sottostazioni degli impianti di teleriscaldamento e per gli impianti di cogenerazione**.
- * Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore redige e sottoscrive **uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica**, di cui una copia è rilasciata al responsabile dell'impianto e un'altra copia è trasmessa alla Regione o Provincia autonoma.



* DPR 74/2013 - NOVITA'

* Ispezioni sugli impianti termici (art. 9)

- * Sono previste ispezioni per gli impianti per i quali non sia pervenuto il relativo rapporto di controllo. L'accertamento del rapporto di controllo inviato dal manutentore (o terzo responsabile) si considera sostitutivo dell'ispezione per gli impianti di potenza compresa tra 10 e 100 kW se di climatizzazione invernale ed alimentati a gas, o compresa tra 12 e 100 kW se di climatizzazione estiva.
- * **Gli accertamenti e le ispezioni sono affidate a Regioni e Province Autonome, le quali eventualmente possono delegare altri organismi.**

* Sanzioni (art. 11)

- * Resta invariato, rispetto al D.Lgs. 192/2005 il sistema sanzionatorio:
 - * per la mancata operazione di controllo e manutenzione sugli impianti termici la sanzione va dai 500 ai 3.000 euro
 - * per l'operatore incaricato che non provvede a redigere e a sottoscrivere il rapporto di controllo la sanzione va da 1.000 e 6.000 euro.



* DPR 74/2013 - COMPETENZE REGIONI

Art. 9 Ispezioni sugli impianti termici

- * 7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, **assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza** e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, **stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti.**

- * 8. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano o l'organismo incaricato **provvedono all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti** e, qualora ne rilevino la necessità, **si attivano presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.**

* DPR 74/2013 - COMPETENZE REGIONI

Art. 9 Ispezioni sugli impianti termici

- * **10. Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono al Ministero** dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza**, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio.
- * La relazione è aggiornata con **frequenza biennale**.
- * Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio **al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell'anno successivo**.

* DPR 74/2013 - COMPETENZE REGIONI

- * 1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo e nel rispetto del principio di sussidiarietà, le disposizioni del presente decreto si applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome **non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002**, e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.
- * 2. Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della *direttiva 2002/91/CE* e del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome **provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile.**

«Art. 17 (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento».

* DPR 74/2013 - COMPETENZE REGIONI

- * 3. **Nel disciplinare la materia, le Regioni** e le Province autonome, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, **possono**:
 - * a) individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione, anche:
 - * 1) **ampliando il campo delle potenze** degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;
 - * 2) **fissando requisiti minimi di efficienza energetica** degli impianti termici, migliorativi rispetto a quelli previsti dal presente decreto;
 - * 3) **differenziando le modalità e la cadenza della trasmissione** dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5;

* DPR 74/2013 - COMPETENZE REGIONI

- * b) **istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti** cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, **promuovendo programmi per la loro qualificazione e formazione professionale**, tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
- * c) **assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto** degli impianti termici, nonché per gli **accertamenti** e le **ispezioni** sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un **contributo da parte dei responsabili degli impianti**, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.

* DPR 74/2013 - COMPETENZE REGIONI

- * 4. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, **provvedono a:**
 - * a) **istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi**, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile;
 - * b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e **quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;**
 - * c) promuovere programmi per la **qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti** cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare **programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;**
 - * d) promuovere campagne di **informazione e sensibilizzazione dei cittadini.**

- * 5. Ai fini di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, **provvedono ad adeguare le disposizioni adottate alle previsioni del presente decreto.**

* DM 10 FEBBRAIO 2014

- * **Modelli** di “libretto di impianto per la climatizzazione” e di “rapporto di efficienza energetica”
- * In attuazione di quanto previsto dal DPR 74/2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 il **Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 che definisce i nuovi modelli** per il libretto di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per il rapporto di efficienza energetica.
- * Decreto MISE 20 giugno 2014, (GU 153 del 4 luglio 2014): proroga agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 del DM 10 febbraio 2014: a partire dal **15 ottobre 2014**, a seguito di nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014.